



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1841/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2155/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 27 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2155/TFNSVE/2025-2026, 2155 - Ricorso proposto dalla società FLAMINIA CIVITACASTELLANA (matricola 920607) contro la società LUPARENSE F.C. SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA LIMITATA (matricola 951565) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore MODESTI FLAVIANO (matricola 5402233)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società FLAMINIA CIVITACASTELLANA (matricola 920607) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società LUPARENSE F.C. SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA LIMITATA (matricola 951565) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore MODESTI FLAVIANO (matricola 5402233), quantificato in euro 60,00 (sessanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

Il Tribunale, rilevato che la controversia è integralmente riproductiva di quella instaurata con ricorso inter partes depositato in pari data, già deciso, così ostando all'assunzione di alcuna pronuncia il limite posto dal principio del ne bis in idem, delibera come da dispositivo



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in instestazione, introduttivo del giudizio avente ad oggetto la richiesta dichiarazione, da parte della società FLAMINIA CIVITACASTELLANA (matricola 920607) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società LUPARENSE F.C. SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA LIMITATA (matricola 951565), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore MODESTI FLAVIANO (matricola 5402233), nella misura di euro 60,00 (sessanta/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai